

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 10 di data 13 gennaio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo concernente la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 (corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale) per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e dell'esito della verifica di data 23 gennaio 2023 del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 13 febbraio 2023, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna

e per l'UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL - Enti locali

per la Fe.N.A.L.T.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale.

**ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 DEL
PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE.
CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI
PROGRESSIONE ORIZZONTALE.**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

2. La disciplina risultante dal presente accordo si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

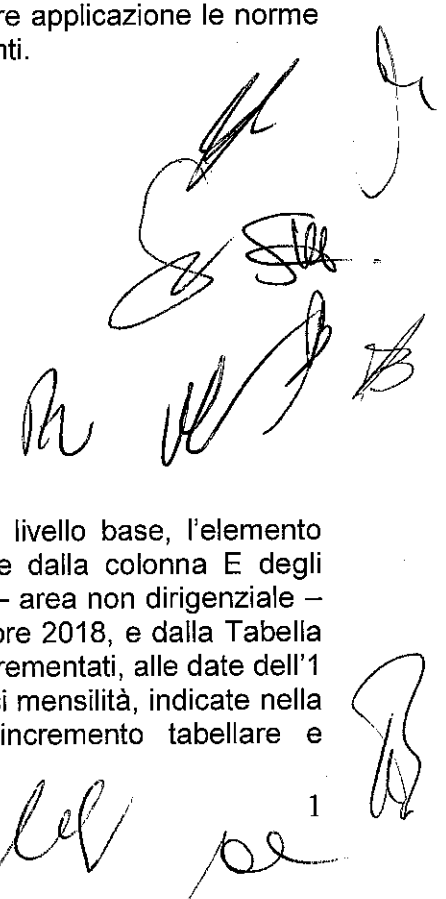
**Art. 2
Decorrenza e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo concerne la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 e successivi accordi vigenti.

**CAPO II
INCREMENTI STIPENDIALI
PER GLI ANNI 2020 E 2021**

**Art. 3
Incrementi stipendiali**

1. Gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono incrementati, alle date dell'1 gennaio 2020 e dell'1 gennaio 2021, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella A) allegata al presente accordo. Gli importi mensili dell'incremento tabellare e



dell'elemento aggiuntivo della retribuzione previsti con decorrenza 1 gennaio 2021 dall'allegata Tabella A) si intendono assorbiti, alla data dell'1 gennaio 2022, negli importi mensili dell'incremento tabellare e dell'elemento aggiuntivo della retribuzione previsti dall'allegato Tabella 1) all'accordo stralcio di data 19 agosto 2022.

2. Gli incrementi di cui alla Tabella A) allegata al presente accordo assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell'accordo di data 10 novembre 2020.

3. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2020 e dall'1 gennaio 2021, nelle misure annue lorde indicate rispettivamente nelle Tabelle B) e C) allegate al presente accordo.

Art. 4 Incrementi stipendiali personale delle qualifiche forestali

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alle date dell'1 gennaio 2020 e dell'1 gennaio 2021, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella D) allegata al presente accordo. Gli incrementi tabellari previsti con decorrenza 1 gennaio 2021 dall'allegata Tabella D) si intendono assorbiti, alla data dell'1 gennaio 2022, negli incrementi tabellari previsti dall'allegato Tabella 3) all'accordo stralcio di data 19 agosto 2022.

2. Gli incrementi di cui alla Tabella D) allegata al presente accordo assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell'accordo di data 10 novembre 2020.

3. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2020 e dall'1 gennaio 2021, nelle misure annue lorde indicate rispettivamente nelle Tabelle E) ed F) allegate al presente accordo.

Art. 5 Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico

per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

CAPO III PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE

Art. 6 Progressioni orizzontali

1. E' ammesso il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza, con effetto dall'1 gennaio 2022, dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2021.
2. E' ammesso il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza, con effetto dall'1 gennaio 2023, dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2022.
3. Per l'ammissione alla quinta posizione retributiva i requisiti sono quelli previsti, in via transitoria, dal comma 1 dell'art. 163 "Norma transitoria per la progressione alla quinta posizione retributiva" del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018, con le precisazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, maturati alla data del 31 dicembre 2021 o alla data del 31 dicembre 2022.
4. Il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene a decorrere dall'1 gennaio 2019 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2018, a decorrere dall'1 gennaio 2020 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2019 e a decorrere dall'1 gennaio 2021 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2020.
5. I passaggi di cui ai commi precedenti sono subordinati alla valutazione della prestazione dei dipendenti ex art. 134, comma 3, del CCPL 2016-2018 di data 1 ottobre 2018.

CAPO IV MODIFICHE ACCORDO DI SETTORE A.P.S.P. DI DATA 1.10.2018

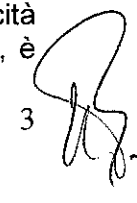
Art. 7 Modifiche all'Accordo di settore A.P.S.P. di data 1.10.2018

1. Dopo l'art. 32 dell'Accordo di settore A.P.S.P. di data 1 ottobre 2018 è inserito il seguente nuovo:

"Art. 32 bis

Estensione una tantum per flessibilità del personale impegnato nell'assistenza diretta alla persona

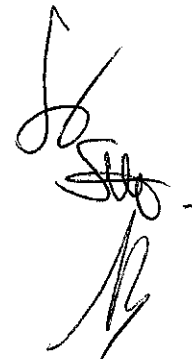
1. Per il periodo contrattuale 1.1.2019 - 31.12.2021, al personale inquadrato nelle figure professionali di Ausiliario, Operatore Socio Assistenziale ed Infermiere che ha svolto attività di assistenza diretta alla persona, anche al fine di compensare il tempo di vestizione, nelle more della ridefinizione delle modalità di riconoscimento della flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona inclusa la necessità della vestizione della divisa aziendale, è

 3 

corrisposto un importo complessivo *una tantum*, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, riportato nella sottostante tabella:

<i>Figura professionale</i>	<i>Importo dell'una tantum ex art. 32 bis</i>
Ausiliario	€ 1.200,00
Operatore Socio Assistenziale	€ 1.350,00
Infermiere	€ 1.500,00

2. L'importo è liquidato in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestati nel periodo di riferimento, senza alcun riproporzionamento per i rapporti di lavoro a tempo parziale.”.



**COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
ARRETRATI ANNI 2020 - 2021**

CATEGORIE/LIVELLI	POSIZIONI RETRIBUTIVE	Incremento mensile unitario 01.01.2020 riassorbe IVC 2019/2021	Incremento mensile unitario 01.01.2021 riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente
A	1 ^a	27,14	67,26
	2 ^a	27,70	68,65
	3 ^a	28,34	70,24
	4 ^a	28,94	71,72
	5 ^a	29,69	73,60
B base	1 ^a	28,70	71,12
	2 ^a	29,36	72,76
	3 ^a	30,02	74,40
	4 ^a	30,63	75,91
	5 ^a	31,42	77,87
B evoluto	1 ^a	29,74	73,71
	2 ^a	30,45	75,47
	3 ^a	31,16	77,23
	4 ^a	31,87	78,99
	5 ^a	32,74	81,16
C base	1 ^a	31,71	78,60
	2 ^a	32,49	80,52
	3 ^a	33,25	82,40
	4 ^a	34,73	86,08
	5 ^a	36,23	89,80
C evoluto	1 ^a	35,07	86,91
	2 ^a	36,02	89,28
	3 ^a	36,93	91,53
	4 ^a	38,63	95,74
	5 ^a	40,38	100,08
D base	1 ^a	37,69	93,42
	2 ^a	38,78	96,12
	3 ^a	39,84	98,74
	4 ^a	40,91	101,40
	5 ^a	42,73	105,90
D evoluto	1 ^a	43,44	107,66
	2 ^a	44,61	110,56
	3 ^a	45,81	113,55
	4 ^a	46,98	116,45
	5 ^a	48,88	121,15

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

per la categoria D, livello base, previsto dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) al CCPL 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018 e dall'allegato Tabella 1) all'accordo giornalisti di data 26 novembre 2020

PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE CATEGORIE/LIVELLI		Incremento mensile unitario 01.01.2020 riassorbe IVC 2019/2021	Incremento mensile unitario 01.01.2021 riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente
D base	Laurea specialistica e laurea quadriennale	1,06	2,62
	Abilitazioni e specializzazioni	2,01	4,99
	Avvocati	2,87	7,12

TABELLA B)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2020									
CATEGORIE/LIVELLI	A					B	C	D	E
	STIPENDIO TABELLARE								
	1ª posizione retributiva	2ª posizione retributiva	3ª posizione retributiva	4ª posizione retributiva	5ª posizione retributiva				
	a.l. €	a.l. €	a.l. €	a.l. €	a.l. €				
A	11.557,68	11.972,40	12.448,08	12.887,28	13.448,28	1.848,00	420,00	6.235,70	
B base	12.500,40	12.988,32	13.476,24	13.927,56	14.513,04	2.016,00	420,00	6.277,53	
B evoluto	13.424,88	13.949,40	14.473,92	14.998,44	15.644,88	2.244,00		6.317,82	
C base	14.648,52	15.221,88	15.783,00	16.880,76	17.990,76	2.424,00		6.371,01	
C evoluto	16.584,84	17.292,24	17.963,16	19.219,56	20.512,56	2.892,00		6.445,90	
D base	17.980,28	18.765,36	19.546,08	20.338,92	21.680,76	3.360,00		6.545,06	
Laurea specialistica e laurea quadriennale									780,72
Abilitazioni e specializzazioni									1.488,12
Avvocati									2.122,44
D evoluto	21.269,28	22.135,32	23.025,72	23.891,76	25.294,56	4.200,00		6.641,64	

(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

- a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;
b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime.

TABELLA C)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2021									
CATEGORIE/LIVELLI	A					B	C	D	E
	STIPENDIO TABELLARE								
	1ª posizione retributiva a.l. €	2ª posizione retributiva a.l. €	3ª posizione retributiva a.l. €	4ª posizione retributiva a.l. €	5ª posizione retributiva a.l. €				
A	12.039,12	12.463,80	12.950,88	13.400,64	13.975,20	1.848,00	420,00	6.235,70	
B base	13.009,44	13.509,12	14.008,80	14.470,92	15.070,44	2.016,00	420,00	6.277,53	
B evoluto	13.952,52	14.489,64	15.026,76	15.563,88	16.225,92	2.244,00		6.317,82	
C base	15.211,20	15.798,24	16.372,80	17.496,96	18.633,60	2.424,00		6.371,01	
C evoluto	17.206,92	17.931,36	18.618,36	19.904,88	21.228,96	2.892,00		6.445,90	
D base	18.629,04	19.453,44	20.252,88	21.064,80	22.438,80	3.360,00		6.545,06	
Laurea specialistica e laurea quadriennale									799,44
Abilitazioni e specializzazioni									1.523,88
Avvocati									2.173,44
D evoluto	22.039,92	22.926,72	23.838,60	24.725,40	26.161,80	4.200,00		6.641,64	

(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;

b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.
ARRETRATI ANNI 2020 E 2021

PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI POSIZIONE ECONOMICA		Incremento mensile unitario 01.01.2020 riassorbe IVC 2019/2021	Incremento mensile unitario 01.01.2021 riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente
C base	AGENTE FORESTALE	31,71	78,60
	ASSISTENTE FORESTALE	32,49	80,52
	ASSISTENTE FORESTALE CAPO	33,25	82,40
	SOVRINTENDENTE FORESTALE	34,73	86,08
	SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva)	36,23	89,80
C ev.	ISPETTORE FORESTALE	35,07	86,91
	ISPETTORE FORESTALE CAPO	36,02	89,28
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE	38,63	95,74
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva)	40,38	100,08
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO	38,63	95,74
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva)	40,38	100,08

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials and signatures below it.

TABELLA E)

**RETRIBUZIONE FONDAMENTALE
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.**

PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI		STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2020	INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2020	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	INDENNITA' FORESTALE dec. 01.01.2018
C base	AGENTE FORESTALE	14.648,52		€ 6.371,01	6.380,40
	ASSISTENTE FORESTALE	15.221,88		€ 6.371,01	7.278,84
	ASSISTENTE FORESTALE CAPO	15.783,00		€ 6.371,01	7.954,56
	SOVRINTENDENTE FORESTALE	16.880,76		€ 6.371,01	8.781,24
	SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva)	17.990,76		€ 6.371,01	8.781,24
C ev.	ISPETTORE FORESTALE	16.584,84		€ 6.445,90	9.348,24
	ISPETTORE FORESTALE CAPO	17.292,24		€ 6.445,90	9.647,76
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE	19.219,56		€ 6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva)	20.512,56		€ 6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO	19.219,56	1.921,96 (*)	€ 6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva)	20.512,56	2.051,26 (*)	€ 6.445,90	10.080,00

(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo.

**RETRIBUZIONE FONDAMENTALE
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.**

PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI		STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2021	INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2021	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	INDENNITA' FORESTALE dec. 01.01.2018
C base	AGENTE FORESTALE	15.211,20		€ 6.371,01	6.380,40
	ASSISTENTE FORESTALE	15.798,24		€ 6.371,01	7.278,84
	ASSISTENTE FORESTALE CAPO	16.372,80		€ 6.371,01	7.954,56
	SOVRINTENDENTE FORESTALE	17.496,96		€ 6.371,01	8.781,24
	SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva)	18.633,60		€ 6.371,01	8.781,24
C ev.	ISPETTORE FORESTALE	17.206,92		€ 6.445,90	9.348,24
	ISPETTORE FORESTALE CAPO	17.931,36		€ 6.445,90	9.647,76
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE	19.904,88		€ 6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva)	21.228,96		€ 6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO	19.904,88	1.990,49 (*)	€ 6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva)	21.228,96	2.122,90 (*)	€ 6.445,90	10.080,00

(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo.

NOTA A VERBALE A.P.Ra.N.

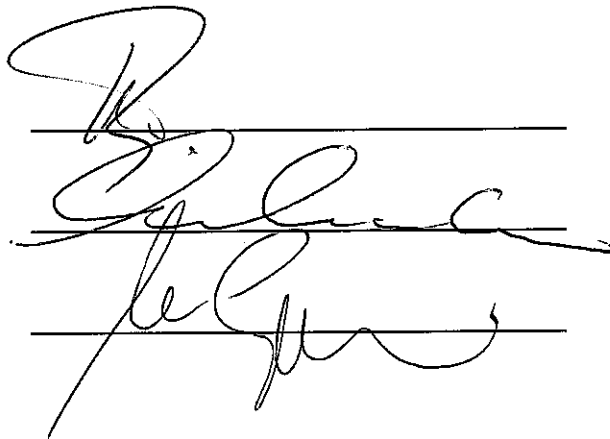
L'efficacia della sottoscrizione di parte pubblica sulla validità, efficacia ed applicabilità dell'art. 6 "Progressioni orizzontali" di questo accordo è sospesa fino al completamento, con esito positivo, della procedura prevista dall'art. 60 bis della legge provinciale n. 7/1997.

Per l'A.PRaN

Per il Consorzio dei Comuni Trentini

Per l'UPIPA

Trento, 13 febbraio 2023

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.